



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 69 DEL 25/09/2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **POSTO** che, a causa di un evento accidentale con incendio verificatosi in data 16/09/2020, si riscontrano oggi danni ad alcuni dei padiglioni afferenti al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, in particolare nella parte a sud del complesso medesimo;
- **CONSIDERARATO** che, in ragione dei suddetti danni, alcuni dei padiglioni direttamente interessati non riportano all'attualità i requisiti per la regolare agibilità, così come pure gli spazi esterni agli stessi padiglioni circostanti non appaiono tutti fruibili nelle giuste condizioni per la sicurezza fisica delle persone;
- **VISTA**, in proposito, la relazione tecnica acquisita al protocollo di questo Ente con n. 10766 in data 25/09/2020, con la quale si riferisce – sulla base di ricognizioni, rilievi e valutazioni – in ordine alle effettive condizioni strutturali dei padiglioni in argomento;
- **RITENUTO** pertanto, per il principio della massima cautela finalizzata alla tutela della pubblica incolumità nonché della sicurezza fisica delle persone e della salute umana, debbano essere interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso gli spazi demaniali di sedime dei predetti padiglioni oggi inagibili nonché degli spazi circostanti;
- **VISTO** il Verbale di affidamento in custodia giudiziale notificato in data 18/09/2020 in uno alla nomina di custode giudiziale in capo al legale rappresentante di questo Ente ai sensi dell'art. 259 C.P.P.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

Art. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emissione di apposito nuovo provvedimento, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso gli spazi demaniali afferenti al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." identificati in colore rosso nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento

Costituisce al riguardo eccezione ogni esigenza per interventi di soccorso pubblico e/o di polizia.

Art. 2



Con decorrenza immediata, sino all'emissione di apposito nuovo provvedimento, è stabilita all'interno del complesso immobiliare di cui al precedente art. 1 la pubblica circolazione viaria secondo lo schema di viabilità rappresentato nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Su tale viabilità, è consentito il transito di veicoli ordinari sino alla velocità massima di km/h 30,00.

Art. 3

A partire dalle ore 14.00 di sabato 26 settembre 2020, gli accessi alle aree ricomprese nel complesso immobiliare di cui al precedente art. 1, con esclusione degli spazi interdetti per i quali vigono le prescrizioni di cui al successivo art. 5, saranno consentiti esclusivamente dal cancello carrabile posto lungo l'adiacente via Einaudi, evidenziato nell'allegato elaborato planimetrico con la dicitura "Entrata/uscita".

Tale cancello sarà in via ordinaria aperto **dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00**, con possibilità comunque di apertura continuata anche nella giornata di domenica e/o al di fuori di detto orario laddove, per giustificate esigenze operative imminenti, venga fatta specifica comunicazione a questo Ente – con preavviso entro le ore 16,00 del giorno lavorativo precedente – da parte del soggetto concessionario interessato mediante posta elettronica all'indirizzo security@porto.ancona.it.

Art. 4

L'accesso alle aree coperte e scoperte ricomprese nella zona blu evidenziata nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento potrà avvenire liberamente, ossia senza richiesta specifica alcuna, fermo restando il rispetto delle vigenti norme legislative in materia di circolazione viaria oltre che degli orari e delle prescrizioni di cui al precedente art. 3.

Al riguardo, resta inteso che l'accesso agli spazi coperti è comunque subordinato alla preventiva verifica, da parte dei soggetti rispettivamente concessionari, della regolare funzionalità degli impianti tecnologici di esclusiva pertinenza.

Art. 5

L'accesso alle aree esterne ricomprese nella zona rossa evidenziata nell'allegato elaborato planimetrico, ad esclusione degli spazi sottoposti a sequestro giudiziale, potrà eccezionalmente avvenire previa presentazione di richieste specifiche di accesso – e solo a seguito di formale autorizzazione da parte di questo Ente – nel rispetto delle seguenti prescrizioni di sicurezza:

- gli operatori dovranno rispettare una distanza minima dal sedime dei padiglioni non inferiore a m 15,00;
- in ragione dell'effettivo stato di pericolosità dei luoghi interessati, ovvero in considerazione dei rischi ivi rilevabili per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, si dovrà fare uso necessari dispositivi di protezione individuale, questi ultimi individuati sulla base di apposita analisi dei rischi da condurre direttamente da parte delle imprese di volta in volta interessate;
- in presenza di condizioni meteorologiche avverse od in previsione delle stesse, il Dirigente Tecnico di questa Autorità valuterà l'opportunità di interdire temporaneamente tutti gli accessi al complesso immobiliare in questione, trasferendo tali indicazioni al personale operativo della Divisione Security dello stesso Ente per i controlli e le divulgazioni di competenza.



Art. 6

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione di apposito nuovo provvedimento, in ragione delle criticità strutturali di alcuni delle unità immobiliari ricadenti nell'area colorata in rosso nell'allegato elaborato planimetrico, è interdetto qualunque accesso alle medesime unità immobiliari, fatta eccezione per ogni attività di polizia e/o pubblico soccorso.

Art. 7

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto interessato.

Art. 8

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.



IL PRESIDENTE
(*Rodolfo Giampieri*)
firmato digitalmente





Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ENTRATA / USCITA



LEGENDA

-  spazi di libero accesso
-  spazi interdetti (accesso ammesso previa richiesta)